

NOTIZIE DEL MESE IN SINTESI

In evidenza

ISA E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

- L'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023. Si tratta di importare i dati economici presenti in anagrafe tributaria per far funzionare alcuni indicatori di anomalia e il cosiddetto coefficiente individuale, che va a calmierare il risultato finale dell'Isa del contribuente personalizzando la funzione in ragione dei risultati economici del contribuente maturati negli anni precedenti. Nel 2024, però, i dati scaricati serviranno, oltre che per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa, anche per elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025 (per i soli soggetti Isa).

Blocco delle cessioni dei crediti e sconto in fattura

Il D.L. 39/2024 ha eliminato, per gli interventi successivi al 30.03.2024 e facendo salve poche specifiche situazioni, le residue fattispecie per le quali risultava ancora vigente l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni per superbonus o altri bonus.

BLOCCO OPZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI E PER LO SCONTO IN FATTURA

- Sono soppresse, per gli **interventi successivi al 30.03.2024**, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (**IACP**), le **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), Organizzazioni di volontariato (**Odv**), Associazioni per la promozione sociale (**Aps**).
- Il blocco delle opzioni non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, superecobonus Comuni colpiti da eventi sismici, superecobonus e supersismabonus "potenziato" per i fabbricati danneggiati dal sisma e supersismabonus per i territori già colpiti da eventi sismici dal 1.04.2009 effettuati in relazione a immobili **danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016. Questa favorevole deroga trova applicazione **nel limite** di € 400 milioni per l'anno 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009.
- Le più favorevoli disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
 - a) risultati **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
 - b) risultati **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter, D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
 - c) risultati presentata **l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
 - d) risultati presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020;
 - e) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

DEROGHE

- Le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici) continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al pre-rogante art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al c. 3-ter.1 del medesimo art. 2, per i quali **in data antecedente al 30.03.2024** sussistano le condizioni di cui al c. 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- Le deroghe al divieto di cessione non si applicano agli interventi contemplati al c. 2, lett. a), b) e c), 1° periodo, e al c. 3, lett. a) e b) del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 **non è stata sostenuta alcuna spesa**, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
- Pertanto, **i soggetti che dovevano ancora iniziare gli interventi non potranno più farlo, poiché il decreto elimina il "serbatoio" delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023**. Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri bonus (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre **ora la possibilità è stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati**. Inoltre, è annullata la possibilità di anticipare la fatturazione per interventi ancora da effettuare: infatti, è richiesto un doppio requisito, ossia avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura e avere effettuato materialmente l'intervento.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del bonus barriere architettoniche, si applicano **in relazione** alle spese **sostenute fino alla data del 30.03.2024**; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.03.2024:
 - a) risulti presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario;
 - b) siano **già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Decreto agevolazioni fiscali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75 il D.L. 29.03.2024, n. 39, recante altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali in vigore dal 30.03.2024.
Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

- Il versamento delle somme dovute per la **regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al periodo di imposta 2022**, ai sensi dell'art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023, può essere effettuato in **un'unica soluzione entro il 31.05.2024** (anziché 31.03.2024) **ovvero in 4 rate** di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.05.2024, il 30.06.2024, il 30.09.2024 e il 20.12.2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata entro il 31.05.2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi si applicano con decorrenza dal 1.06.2024 (anziché 1.04.2024).
- I soggetti che, **entro il termine del 30.09.2023, non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se **entro il 31.05.2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione** e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, **entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste e le 3 rate residue**, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1.06.2024, **entro i termini previsti (30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024)**. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31.05.2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31.05.2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza dal beneficio** della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della **sanzione** di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (30%), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1.06.2024.
- In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

MONITORAGGIO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI 4.0 E IN R&S

- Ai fini della fruizione **dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, **l'ammontare complessivo degli investimenti** che si intendono effettuare a **decorrere dalla data del 30.03.2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
- La comunicazione è **aggiornata al completamento degli investimenti**.
- La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti 4.0 e R&S **realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 29.03.2024**.
- Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti (al 30.03.2024) è subordinata alla comunicazione** (di completamento degli investimenti) effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

NUOVO CONTRADDIT- TORIO

- Le disposizioni che prevedono il nuovo principio del contraddittorio generalizzato **non si applicano agli atti** (avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.) **emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti da un invito all'adesione ex D. Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data**.
- A tali atti si applica la disciplina del contraddittorio vigente prima del 30.04.2024.
- Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima del 30.03.2024, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa **si applica comunque la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza**.

BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI CREDITI ERARIALI SCADUTI

- In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 e dell'art. 38-bis D.P.R. 600/1973, per **importi complessivamente superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione**, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta disciplinati dall'art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

- **La disposizione, pertanto, si applica ai crediti derivanti sia dall'esercizio della cessione sia dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi:**

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

- Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d'imposta derivante dall'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) ex art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006.

Iscrizioni a ruolo per importi superiori a € 100.000

- Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 n. 311, e dell'art. 38-bis D.P.R. 600, per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del c. 2 della predetta disposizione.
- La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
- È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
- Le disposizioni di modifica si applicano a decorrere **dal 1.07.2024**.

Eccezioni

- Le eccezioni escluse dall'applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lett. e), f), g) dell'art. 17, c. 2 D. Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
 - e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Studio Verzello-Zoboli e Associati

Commercialisti e Revisori Legali

COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI FISCALMENTE

- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati **da fornire all'ENEA** alla conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (**super ecobonus**), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
 - a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
 - b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
 - c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
 - d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (**super sismabonus**), trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
 - a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
 - b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
 - c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
 - d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni i soggetti:
 - a) che **entro il 31.12.2023** hanno presentato la **comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
 - b) che **hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire **dal 1.01.2024**.
- L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **di € 10.000**. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire **dal 30.03.2024**, l'omessa trasmissione dei dati comporta la **decadenza dall'agevolazione** fiscale e non si applicano le disposizioni dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012.
- **Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.**